



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 18-02-2026

,li 20-02-2026

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 18-02-2026

**Oggetto: Regolamento circolazione -Manifestazione "CARRI A MANO" -giorno
Sabato 21 febbraio 2026.**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di febbraio, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

ORDINA

PREMESSO che, i Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 40.04.1992, n. 285, hanno la facoltà di regolamento, con apposta ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale, stabilendo obblighi, divieti e limitazioni sia a carattere temporaneo che permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Manifestazione Temporanea in area all'aperto o al chiuso -art.68 T.U.L.P.S. per la manifestazione denominata "CARRI A MANO", fatta pervenire all'Ufficio Protocollo in data 16.02.2026 prot. n. 828, che si svolgerà sabato 21 febbraio 2026 dalle 13.00 alle ore 17.00;

VISTA la nota prot n. 824 del 16 febbraio 2026, con la dott.ssa CICHELLA Luana, in qualità di Presidente della locale PRO-LOCO ha chiesto la chiusura di alcune vie e piazze del centro abitato di questo Comune per lo svolgimento della suddetta manifestazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato concesso il patrocinio del Comune per la suddetta manifestazione;

RITENUTO che per esigenze carattere tecnico e per motivi di sicurezza pubblica, si rende necessario vietare il transito e la sosta nelle vie e piazze richiamate in oggetto;

VISTI gli artt, 5 comma 3 -6, comma 4, lett, f) e 7, comma 1, lett a) e 9 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.lgs 30 Aprile 1992, 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la propria competenza all’adozione dell’atto;

ORDINA

- 1) per l’ esigenze e per i motivi di cui alle premesse, sono temporaneamente vietati il transito e la sosta al traffico veicolare nel giorno sabato 21 febbraio 2026 come meglio di seguito specificati;
- 2) Il Responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al seguente prospetto,

N.D.	Luogo in cui i segnali devono essere apposti	FIG.	Descrizione del segnale di cui al Regolamento Codice della Strada	Pannelli integrativi
1	PIAZZA MARCONI Intera Piazza	46	Divieto di transito	Sabato 21 Febbraio 2025 Dalle ore 13.00 Alle ore 17.00
2	Corso Umberto I° Intero Corso	46	Divieto di transito	

3	Piazzetta della Posta Tutta la Piazzetta	46 74	Divieto di transito	sabato 21 febbraio 2026 Dalle ore 13.00 Alle ore 17.00
4	Via ROMA Tutta la Via	46	Divieto di transito	
5	Piazza NASSIRIYA Tutta la Piazza	46 74	Divieto di transito Divieto di sosta	Sabato Febbraio 2026 Dalle ore
6	Piazza San Francesco Intera Piazza	46 74	Divieto di transito Divieto di sosta	
7	Via Madonna delle Grazie Intera Via	46	Divieto di transito	13.00 dalle ore alle ore 17.00
8	Via Fantacuzzi esclusivamente per i residenti sospensione temporanea del senso unico di circolazione con ripristino del doppio senso circolazione dei veicoli di qualsiasi genere (a passo d'uomo) dalle ore 13,30 fino alla fine della manifestazione all'aperto)			SABATO 21 Febbraio 2026 dalle 13.00 alle ore 17.00 SABATO 21 Febbraio 2026 dalle 13.00 alle ore 17.00
9	Via Borgonuovo I -II-III	46	Divieto di transito	

ed è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;

3) Il Personale dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

4) a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di **PESCARA**;

5) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti. al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

6) a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico;

7) per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della strada.

La presente ordinanza deve essere pubblicata all'Albo Pretorio
Copia della presente ordinanza è inviata:

Al Presidente della Proloco di Catignano
Al Comando Stazione Carabinieri di Catignano

Sarà cura degli organizzatori della manifestazione a provvedere alla chiusura e alla riapertura della strada interrotta al traffico veicolare.

